



COMUNE DI GIAVE

Provincia di Sassari

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 22/04/2016		Atto n. 18	
Oggetto:	Imposta unica comunale - IUC - Componente TASI (tributo comunale sui servizi indivisibili). Approvazione delle aliquote per l'anno 2016		

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTIDUE, del mese di APRILE, con inizio alle ore 10.00 in Giave e nella sede delle Adunanze della Casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a norma di legge, in seduta ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, con l'intervento dei signori componenti il Consiglio Comunale:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Partecipazione</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Partecipazione</i>
URAS MARIA ANTONIETTA	P	STEFANELLI MARIA GRAZIA	P
CORATZA ANNINO	P	NUVOLI GIOVANNI LUIGI	A
ADDIS NICOLA	P	DEIANA GIUSEPPE	P
FIGOS GAVINO	P	CORATZA LUCA	A
MUZZO GIULIO	P	LEDDA GIOVANNI MARIA	P
FAEDDA LUCIANO	P		

Ne risultano presenti n° 9 ed assenti n° 2.

- Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Schirmenti Stefano.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

T Il Responsabile del Servizio Area Finanziaria per quanto riguarda la regolarità tecnica;

T Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.

IL PRESIDENTE

Introduce l'undicesimo punto all'ordine del giorno, e da la parola all'Assessore Addis per l'illustrazione ;

Illustra la proposta di deliberazione l'Assessore Addis ;

Interviene il consigliere Deiana, chiedendo chiarimenti sulle serre fotovoltaiche, e sul loro classamento catastale ;

Risponde l'Assessore Addis che nel 2014 gli immobili di categoria D erano soggetti alla TASI, mentre nel 2015 vi è stato l'azzeramento della TASI per tutte le categorie catastali ;

Interviene nuovamente il Consigliere Deiana, chiedendo di valutare il gettito derivante dalle serre fotovoltaiche, tendo conto dalla destinazione diversa (produzione e vendita di energia elettrica) . Se si vota la presente proposta si paragonano le serre fotovoltaiche agli altri fabbricati ;

Interviene su richiesta del Sindaco il Responsabile del Servizio finanziario Dott. Onida , chiarendo le problematiche legate alle nuove norme sulla contabilità armonizzata in relazione all'incertezza di entrata di tale tipologia di fabbricati ;

Interviene quindi il Consigliere Deiana, proponendo di inserire una percentuale di aliquota per le serre fotovoltaiche per l'anno 2016 ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639/731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'imposta Unica Comunale (IUC) , composta da tre distinti prelievi :

- l'imposta municipale propria (IMU) , relativa alla componente patrimoniale ;
- la tassa sui rifiuti (TARI) , destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) , destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai Comuni ;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq, quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato , entrambe soppresse ;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli ;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale del tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo

del 10% ed un massimo del 30% . La restante parte è dovuta dal possessore ;

- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota ;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda :

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di ccp assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale ;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre) ;
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane e Consorzi , enti del SSN destinati a compiti istituzionali, nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs n. 504/1992 ;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU ;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1 , del decreto legge n. 16/2014(conv. in legge n. 68/2014) , i quali testualmente recitano :

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune , con deliberazione del Consiglio comunale , adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ;

677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti stabiliti nel primo periodo e nel secondo periodo , per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge 241/2011, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011 ;

Vista la legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014), , che ha confermato quanto previsto dalla Legge di

stabilità per il 2014, approvata con Legge del 27/12/2013 n. 147, con la quale è stata introdotta l' Imposta Unica Comunale (IUC) che racchiude in sé l' imposta municipale propria (IMU), il tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI) ;

Vista la legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - GU n.302 del 30-12-2015 – S.O. n. 70) ;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita:

«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.»;

Atteso che la disciplina TASI fissata dalla legge n. 147/2013 , per quanto riguarda le aliquote, prevede :

- un aliquota di base dell'1 per mille, che i Comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676) ;
- la possibilità di incrementare l'aliquota di base , fermo restando che la somma della aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non puo' essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima case tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU ;
- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota massima non puo' in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678) ;
- la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683) ;

Visto il Regolamento per la disciplina della IUC, , parte tributo sui servizi indivisibili TASI , approvato con deliberazione n. 20 del 05.08.2014 ;

Richiamati in particolare gli articoli da 58 a 69 del Regolamento, i quali stabiliscono :

- a) un riparto del carico tributario complessivo del 30 % a carico dell'utilizzatore e del 70 % a carico del possessore ;
- b) non sono previste riduzioni ed esenzioni ;

Dato atto che nell'esercizio 2014 si è approvato l'azzeramento della TASI per tutte le categorie di immobili , ad eccezione degli immobili di categoria catastale D, (eccetto i D/10) ;

Che nell'esercizio 2015 in un contesto di forte crisi economica, al fine di non inasprire la tassazione locale, si è disposto l'azzeramento della TASI per tutte gli immobili, azzerando l'aliquota anche per i fabbricati di categoria D ;

Ritenuto anche per il 2016 , di disporre l'azzeramento della TASI per tutte gli immobili, azzerando l'aliquota anche per i fabbricati di categoria D ;

Dato atto che con l'azzeramento della TASI è garantito comunque l'equilibrio di bilancio, attraverso riduzioni di spesa ;

Ritenuto necessario ai sensi dei commi 676 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 147/2013 per l'anno 2016 fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI :

- Per tutte le categorie di immobili : 0,00 per mille (azzeramento) ;

Ritenuto di dover provvedere in merito ;

Visti :

- l'articolo 151, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, il quale dispone che: "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine puo' essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, di intesa con il Ministro del Tesoro, sentita la conferenza Stato città ed autonomie locali in presenza di motivate esigenze ;
- l'articolo 172, comma 1, lettera e) , del d.lgs n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate , per l'esercizio di riferimento, "le tariffe , le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché , per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi" ;
- l'art. 53 , comma 16, della Legge n. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 488/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs n. 360/1998, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione ;
- l'articolo 1 , comma 169 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che : "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione . Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 , dove si prevede che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, Dette deliberazioni , anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2014 , di proroga al 31.03.2015 del termine per

l'approvazione degli enti locali per l'anno 2015 ;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 16.03.2015 , di proroga dal 31.03.2015 al 31.05.2015 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, il quale testualmente recita :

15. A decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco , sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate ai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997 .

Viste :

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 06.04.2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portaledefiscalismo.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale ;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 193, comma 3, del D.lgs n. 267/2000 , così come modificato a decorrere dal 1 gennaio 2013, dall'articolo 1, comma 444, della Legge 24.12.2012, n. 228, l'Ente potrà modificare l'aliquota TASI fissata con il presente provvedimento entro il 30 settembre , ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 ;

Visto il d.lgs n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f) ;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49 del Tuel ;

Con voti :

- n. 7 favorevoli;

-n. 2 contrari (Deiana, Ledda) , così motivati dal Consigliere Deiana "Proponiamo di assoggettare i D (serre fotovoltaiche) ad una misura da definire di aliquota di TASI. Prendiamo atto che l'Amministrazione non tiene conto della possibilità di tale entrata per l'anno 2016;

DELIBERA

Di approvare , per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI, tributo sui servizi indivisibili, per l'anno 2016 :

- Per tutte le categorie di immobili : 0,00 per mille (azzeramento) ;

Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 ;

Di dare atto che con l'azzeramento della TASI è garantito comunque l'equilibrio di bilancio, attraverso riduzioni di spesa ;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.it entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 193, comma 3, del D.lgs n. 267/2000 , così come modificato a decorrere dal 1 gennaio 2013, dall'articolo 1, comma 444, della Legge 24.12.2012, n. 228, l'Ente potrà modificare l'aliquota TASI fissata con il presente provvedimento entro il 30 settembre , ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 ;

Successivamente, con n. 7 voti favorevoli e n. 2 contrari (Deiana, Ledda) ;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 co. 4 D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale
F.to Schirmenti Stefano

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- T E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 03.05.2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi;
- T E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

Giave, li 03.05.2016

Il Segretario Comunale
F.to Schirmenti Stefano

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 22.04.2016;

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);
- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n° 267/2000);

Giave, li 22.04.2016

Il Segretario Comunale
F.to Schirmenti Stefano

E' copia conforme all'originale.

Giave, li 03.05.2016

Il Segretario Comunale
Schirmenti Stefano